



Genova, 10 febbraio 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 01/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Pubblicato lo schema di certificato relativo alle ritenute fiscali degli appalti	2
2. Indicazione in fattura per il bonus investimenti in beni strumentali	2
3. Interpello 518/2019: conservazione delle dichiarazioni fiscali	3
4. Evoluzione futura del tracciato XML della fattura elettronica	3
5. Pubblicati i modelli dichiarativi e ISA 2020	4
6. Servizio consultazione delle fatture elettroniche	6
7. Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore	6
8. Versamenti in F24 per la registrazione degli atti privati	7
9. Stampa dei registri contabili e assolvimento dell'imposta di bollo	7
10. Effetti della "Brexit" dall'1° febbraio 2020	8
11. Avvisi di anomalia per mancato invio dei corrispettivi	8
Sezione 2: TELEFISCO 2020	10
Sezione 3: Approfondimenti	13
12. Voucher IVA mono-multiuso: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	13
13. La revisione delle "nano-impresе"	14
14. Detrazione o rimborso dell'IVA assolta in dogana	14
15. Termini per le note di variazione IVA	15
16. Trattamento fiscale degli oneri di transazione	15
17. IMU relativa alle aree fabbricabili	16
18. Reato di dichiarazione fraudolenta e note spese "gonfiate"	16
19. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	17
Sezione 4: Principali adempimenti	20
20. Mese di febbraio 2020	20

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. **Publicato lo schema di certificato relativo alle ritenute fiscali degli appalti**

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio ha approvato il modello con cui gli uffici dell'Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti indicati nell'articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997. L'obiettivo della certificazione è, nella sostanza, verificare che l'impresa abbia quattro requisiti che consentono di non applicare il meccanismo di controllo delle ritenute negli appalti: l'esistenza in vita da almeno tre anni, l'assolvimento regolare degli obblighi dichiarativi, versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi e assenza di debiti fiscali e contributivi non soddisfatti.

Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio e non sconta l'imposta di bollo, né tributi speciali. Il documento è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale.

È prevista a breve anche la pubblicazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe affrontare i dubbi sorti sulla nuova disciplina.



Certificato.pdf



Requisiti.pdf

ALLEGATI:

2. **Indicazione in fattura per il bonus investimenti in beni strumentali**

La disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, **l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura.**

L'art. 1 co. 195 della L. 160/2019 prevede infatti che, ai fini dei controlli, "le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194". Tale obbligo riguarda l'acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali "ordinari" che quelli materiali e immateriali "4.0".

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 160/2019" per gli investimenti in beni materiali "ordinari". In questa prima fase di operatività dell'agevolazione potrebbe quindi essere utile inviare al fornitore del bene una comunicazione, richiedendo espressamente l'inserimento della suddetta dicitura in uno dei



campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile (ad esempio, nel campo "Causale").

3. Interpello 518/2019: conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la risposta interpello n. 518 del 12/12/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare anche la posta elettronica per rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente stesso.

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'Agenzia precisa che:

- il contribuente può conservare la dichiarazione anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del DLgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD), ma è necessario stamparla e firmarla, in modo da poterla esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo;
- se il contribuente è in possesso di una firma digitale, può conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, garantendo i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.

4. Evoluzione futura del tracciato XML della fattura elettronica

Nel corso del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi il 22/1 scorso, è stata annunciata la pubblicazione di un nuovo tracciato xml "evoluto" per la e-fattura, che prevede, in particolare, l'introduzione di:

- nuovi codici (ad utilizzo facoltativo) per identificare la tipologia di documento, ai fini di una più semplice contabilizzazione e della predisposizione della dichiarazione IVA precompilata (es. i nuovi codici consentiranno di identificare i documenti di integrazione delle fatture nelle ipotesi di reverse charge, le autofatture per autoconsumo e quelle per cessioni gratuite);
- nuovi "codici natura" (da N3.1 a N3.6 e da N6.1 a N6.8) che consentiranno di distinguere le diverse tipologie di operazioni non imponibili (es. esportazioni, cessioni intra-UE) e di operazioni soggette a reverse charge (es. cessioni di rottami, cessioni di telefoni cellulari);
- nuove tipologie di ritenute.

Il tracciato "evoluto" dovrebbe essere pubblicato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. Tuttavia, il suo utilizzo dovrebbe essere previsto in via sperimentale dall'1/4/2020 e in via obbligatoria solo a partire dall'1/7/2020.



5. Pubblicati i modelli dichiarativi e ISA 2020

Con sei provvedimenti pubblicati il 31 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli REDDITI 2020 PF, SC e SP, ENC e Consolidato nazionale e mondiale, oltre al modello IRAP.

Tra le principali novità contenute nel modello **REDDITI PF 2020**, periodo d'imposta 2019, si segnalano:

- **Nuovo limite reddituale per i figli a carico:** dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro (invece di 2.840,51 euro);
- **Detrazione per spese di istruzione:** per l'anno 2019 l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è aumentato a 800 euro;
- **Impatriati:** per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
- **Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"):** la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Il nuovo modello **REDDITI 2020 SC** contiene alcune novità legate in parte al recepimento della direttiva 1164/2016 (ATAD) e in parte a disposizioni della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Tra le prime, quella di maggior interesse è sicuramente rappresentata dal nuovo regime degli interessi passivi (art. 96 del TUIR), ridefinito dal DLgs. 142/2018 con il passaggio dal "ROL contabile" al "ROL fiscale".

Il prospetto, contenuto nei righi da RF118 a RF122, viene ridefinito in modo sostanziale rispetto al passato e prevede un dettaglio specifico riferito alla disciplina transitoria che caratterizza gli interessi dei prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016.



Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
		5 ,00	6 ,00		
	RF119	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Risultato operativo lordo	Interessi passivi deducibili		
		5	6	7	
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta		
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato	Presente periodo d'imposta
			(di cui non trasferibile	1 ,00	2 ,00
		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	RF121	Interessi passivi non deducibili		Interessi attivi	
			non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
		(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
		(di cui	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RF122	ROL residuo		Interessi passivi	Interessi passivi deducibili
			1 ,00	2 ,00	3 ,00
		Prestiti ante 17/06/2016		Eccedenza	
					4 ,00

Prospetto interessi passivi non deducibili - Modello REDDITI SC 2020 FY2019

Di seguito alcune delle altre novità del modello REDDITI SC 2020:

- **Redditi dei soggetti controllati non residenti CFC (quadro FC):** il quadro non vede più, rispetto al passato, il prospetto per la verifica dello status di società di comodo, in quanto il “nuovo” art. 167 comma 7 del TUIR prevede che, ai fini di tale rideterminazione, non si applichino le disposizioni sulle società non operative e in perdita sistematica;
- **“Patent box”:** possibilità di optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling (rigo OP21) e necessità in questo caso di inerire alcuni nuovi dettagli nel rigo RF50;
- **Super-ammortamenti 2019:** proroga dei super-ammortamenti per gli investimenti effettuati nel 2019 (rigo RF55);
- **Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici** (righi da RS420 a RS422): indicazione delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Sempre il 31 gennaio scorso l’Agenzia ha anche approvato i 175 **modelli ISA 2020** e definito le modalità per il reperimento degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente. Come l’anno scorso, tali informazioni possono essere reperite mediante:

- l’accesso puntuale alla singola posizione, da parte del contribuente stesso o dell’intermediario abilitato da questo delegato;



- l'accesso massivo relativamente a più posizioni contemporaneamente, da parte degli intermediari abilitati muniti di apposita delega.

6. Servizio consultazione delle fatture elettroniche

Si ricorda che, sul portale Fatture e corrispettivi, è attiva la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio nell'area riservata di Fisconline.

Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 01/01/2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo **29/02/2020** (scadenza prorogata con provv. dell'AdE n. 1428541 del 17/12 rispetto a quella originaria del 20/12).

7. Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

Sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 30/01 scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, del 28 novembre 2019, contenente disposizioni attuative relative alle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Va preliminarmente ricordato a riguardo che, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Codice del Terzo settore (CTS), dall'IRPEF è concessa la detrazione di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali per un ammontare complessivo, in ciascun periodo, non superiore a 30.000 euro. Inoltre, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di ETS non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. In caso di eccedenza l'importo può essere dedotto negli anni successivi ma non oltre il quarto.

Secondo l'art. 2 del decreto ministeriale in esame i soggetti destinatari delle erogazioni liberali agevolabili sono tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Nel periodo transitorio (cioè fino al periodo d'imposta nel quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea sulle misure di carattere fiscale del CTS non immediatamente esecutive e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del registro del terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione) le erogazioni liberali possono essere destinate anche a ONLUS, ODV e APS iscritte nei rispettivi registri. Ai fini della fruizione della agevolazione, le erogazioni liberali dovranno essere utilizzate da parte dell'ente destinatario per lo svolgimento della propria attività statutaria.



L'ammontare della detrazione o della deduzione, spettante in caso di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene, ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Speciali criteri di valorizzazione sono dedicati alle erogazioni aventi a oggetto beni strumentali e beni prodotti o scambiati da parte di imprese (ad esempio, nel caso di vendite al dettaglio, le attrezzature utilizzate nei punti vendita costituiscono beni strumentali mentre le merci rientrano tra i beni prodotti e scambiati dal donante). Nel primo caso l'ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato nei limiti del costo residuo non ammortizzato all'atto del trasferimento, mentre i beni merce rilevano nei limiti del costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, desumibile dalle scritture contabili dei soggetti donanti.

8. Versamenti in F24 per la registrazione degli atti privati

Con il provvedimento n. 18379/2020 del 27/01 scorso, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo dell'F24 anche alle somme da versare per la registrazione degli atti privati. In particolare, si riferisce a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione), sulla base del Dpr n. 131/1986.

Non ci sono variazioni invece per i versamenti, e i relativi codici tributo, riguardanti la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (provvedimento del 3 gennaio 2014) e la registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative (provvedimento del 19 luglio 2016).

Per garantire un graduale cambio delle procedure e dei sistemi informatici, l'adozione del modello F24, nell'ambito della registrazione degli atti privati, avrà la seguente tempistica:

- dal 2 marzo 2020 è data facoltà di utilizzo del modello F24;
- fino al 31 agosto 2020 è previsto l'utilizzo sia dell'F23 sia dell'F24;
- dal 1° settembre 2020 è stabilito l'utilizzo esclusivo dell'F24.

È inoltre stabilito che i versamenti chiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'agenzia delle Entrate dovranno essere effettuati esclusivamente con il modello di pagamento indicato nell'atto stesso.

Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e saranno impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

9. Stampa dei registri contabili e assolvimento dell'imposta di bollo

Con il documento di ricerca pubblicato il 17/01 scorso, CNDCEC e Fondazione nazionale dei commercialisti analizzano la deroga all'obbligo di stampa dei registri contabili prevista dall'art. 7 comma 4-quater del DL 357/94 e le conseguenti possibilità di assolvimento dell'imposta di bollo sul libro



giornale e degli inventari.

A quest'ultimo proposito, come soluzione preferenziale, viene proposto di liquidare l'imposta secondo le modalità e nei termini definiti dall'art. 6 del DM 17.6.2014 per i libri e i registri tenuti in modalità informatica, ossia in base al numero di registrazioni (ogni 2500) e con versamento in unica soluzione mediante F24 (codice tributo 2501).

È, tuttavia, ipotizzato l'assolvimento dell'imposta secondo i criteri previsti per la tenuta della contabilità cartacea (art. 16 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72), qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (vale a dire una stampa su file in formato "pdf"). In tal caso, l'imposta potrebbe essere determinata in base al numero di pagine (ogni 100) e assolta tramite modello F23 (codice tributo 458T), restando precluso il ricorso al contrassegno nei casi di assenza del supporto cartaceo.



Nuove deroghe all
obbligo di stampa de

Allegato:

10. Effetti della "Brexit" dall'1° febbraio 2020

Con il comunicato stampa n. 19 del 31/01 scorso, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha dato notizia della ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. In base all'accordo perfezionato, il Regno Unito non farà più parte degli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° febbraio 2020.

L'accordo di recesso del Regno Unito prevede, in particolare, un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 (salvo eventuali proroghe) durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato membro.

Al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l'Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell'Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Paesi terzi.

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente dall'Unione europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.

11. Avvisi di anomalia per mancato invio dei corrispettivi

Con una nota diffusa il 31/01 scorso, il CNDCEC ha segnalato che l'Agenzia delle Entrate sta recapitando avvisi di anomalia per l'adempimento spontaneo ai soggetti passivi IVA che, in base ai controlli, risulterebbero non aver inviato i dati dei corrispettivi giornalieri per il periodo compreso tra i mesi di



luglio e novembre 2019. Come precisato nelle comunicazioni inviate, le anomalie sono state valutate in base ai controlli effettuati sui dati dichiarati nell'ambito dei quadri VT e VE della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Tuttavia, secondo quanto evidenziato dal CNDCEC, "nella maggior parte dei casi la situazione segnalata risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali". Sembra, dunque, che l'Agenzia delle Entrate abbia tenuto conto dei soli dati risultanti dai quadri VT e VE delle dichiarazioni, senza ulteriori controlli in ordine ai dati delle fatture emesse nel medesimo periodo dai soggetti interessati.

Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all'Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Con il comunicato del 3 febbraio scorso, l'agenzia ha stabilito che tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.



Sezione 2: TELEFISCO 2020

Si riporta di seguito una breve sintesi dei principali argomenti discussi dalla stampa specializzata durante la diretta di Telefisco 2020 e oggetto di alcune delle principali risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dal Ministero delle Finanze, ai quesiti posti dai lettori (in grassetto):

Visto di conformità - Chi invia la dichiarazione dopo il visto

Con la risoluzione 99/E del 29 novembre 2019 è stato chiarito che per la regolarità del visto di conformità è necessario che il soggetto che appone il visto deve predisporre e trasmettere la dichiarazione. Al riguardo, si chiede di conoscere la corretta procedura da seguire in presenza di visto di conformità apposto da un professionista in caso di dichiarazioni e scritture contabili predisposte e tenute dal contribuente.

In caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute dal contribuente e, in questo caso, si intendono trasmesse e tenute dal professionista che ha apposto il visto a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Coerentemente con questa impostazione, nei modelli di dichiarazione occorre indicare nella casella "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione", il codice:

- "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente; ovvero
- "2" se la dichiarazione è stata predisposta dal professionista che effettua l'invio.

Regime forfettari - Forfait, partecipazioni da dismettere entro l'anno

Se l'aspirante forfettario non dovendo possedere partecipazioni in società di persone per fruire di questo regime, ne viene in possesso durante l'anno in modo incolpevole deve dismetterla prima della fine del periodo di imposta per mantenere il regime forfettario nell'anno successivo?

La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 chiarisce che nel caso sopracitato se l'aspirante rimuove la partecipazione entro l'anno non fuoriuscirà dal regime forfettario dall'anno successivo.

La fattura può sostituire lo scontrino elettronico

Al quesito se la procedura di memorizzazione dello scontrino possa essere sostituita dalla fattura, prima di tutto va ricordato che l'articolo 22 del Dpr 633/72 stabilisce che quando un bene viene ceduto o una prestazione di servizi viene resa nei confronti del consumatore finale è obbligatoria l'emissione del documento commerciale, anche qualora il pagamento del corrispettivo non sia avvenuto. Per escludere



l'emissione di tale documento, il cedente può certificare l'operazione tramite una fattura "immediata", ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva in formato elettronico o analogico.

L'indennità di maternità non rientra nel limite per il forfait

L'indennità di maternità rientra nel calcolo dei 65mila euro ai fini dell'accesso/permanenza nel regime?

Come chiarito nella circolare n. 17/E/12, l'indennità di maternità, non è considerata in relazione alla verifica del limite imposto dal comma 96 dell'articolo 1 della legge 244/07 (regime dei contribuenti minimi), in quanto non costituisce ricavo o compenso, riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. Stessi principi risultano applicabili anche in relazione al regime fiscale agevolato, il cosiddetto regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/14, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. 7

Quindi, l'indennità di maternità non va computata, ai fini dell'accesso o permanenza al sopra richiamato regime.

Agevolazione imprese-Bonus investimenti: la regola per i lavori infrannuali

Come si applica l'iperammortamento relativamente a un bene che, a fronte di un ordine accettato (con versamento di regolare acconto del 20%) nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020?

La legge 145/18 ha

- Prorogato la disciplina dell'iperammortamento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% dei costi di acquisizione.
- Rimodulato la misura della percentuale di maggioranza in base ai seguenti "scaglioni": 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Si rileva che quindi la mancata consegna dell'investimento entro la data del 31 dicembre 2019 impedisce al contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute in tale norma. Questa conclusione è coerente con il contenuto dell'articolo 1, comma 196, della legge di Bilancio 2020 che prevede l'inapplicabilità del nuovo credito d'imposta ai beni consegnati nel 2020, per i quali è stata effettuata la prenotazione entro



il 31 dicembre 2019.

Si segnalano inoltre alcune delle risposte fornite dal MEF alla stampa specializzata sulle modifiche in tema di tributi locali:

Solo le sanzioni si frazionano

La legge di Bilancio 2020 ha esteso l'accertamento esecutivo ai tributi comunali. Si chiede conferma del fatto che, in caso di ricorso avverso un avviso esecutivo, l'importo affidabile al soggetto incaricato della riscossione è pari all'intero maggiore tributo dovuto, mentre le sanzioni saranno dovute solo dopo la sentenza di primo grado favorevole al Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, Dlgs 472/97.

La risposta è stata che l'atto di accertamento esecutivo non interviene sulle disposizioni relative alla riscossione frazionata dei tributi di pertinenza degli enti coinvolti della riforma e pertanto si conferma che solo le sanzioni sono rimosse in maniera frazionata ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 472/97.

Agevolazioni anche senza dichiarazioni

La disciplina della nuova Imu prevista dalla legge di Bilancio 2020 stabilisce che per talune agevolazioni, quale l'esenzione dei fabbricati-merce delle imprese costruttrici, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso di requisiti prescritti dalle norme.

Al riguardo, si chiede di sapere:

- Se per fruire della nuova aliquota ridotta di base dello 0,1 per cento, prevista per i fabbricati merce, sia richiesto un adempimento del contribuente, a pena della perdita del diritto a tale aliquota;
- se ai fini dell'applicazione dell'esenzione futura dei fabbricati merce (a decorrere dal 2022) e attuale degli alloggi sociali l'attestazione in dichiarazione rappresenti una condizione costitutiva dell'agevolazione oppure un mero obbligo informativo, la cui inosservanza è sanzionabile al più con 50 euro.

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che l'obbligo dichiarativo è in capo ai soggetti passivi Imu solo nel caso in cui il Comune non è in grado di conoscere altrimenti le informazioni per verificare il corretto assolvimento dell'imposta da parte del contribuente. In ogni caso, la mancata presentazione delle dichiarazioni comporta solo l'applicabilità delle relative sanzioni previste in via generale per la violazione dell'obbligo dichiarativo Imu ma non anche la decadenza dai benefici in questione.



Sezione 3: Approfondimenti

12. Voucher IVA mono-multiuso: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La risposta all'interpello n. 519 del 12/12/2019 ha descritto la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, ai buoni-corrispettivo monouso e ai buoni-corrispettivo multiuso.

Secondo le indicazioni della risposta all'interpello, ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono, del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, intesa come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, la qualità, la quantità, nonché l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.

A titolo esemplificativo, rientrerebbero nella categoria dei buoni multiuso i cofanetti regalo ("smart box") che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell'ambito di un paniere, uno o più servizi, soggetti ad aliquote IVA diverse (ad esempio, soggiorno presso strutture alberghiere, guida di un'automobile sportiva, lezioni di equitazione). Ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia ritiene che, in tale ultimo caso, gli oneri sostenuti per l'acquisto dei "voucher" siano riconducibili all'art. 1 co. 1 lett. e) del DM 19/11/2008 ("ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente") e che quindi tali costi siano deducibili come spese di rappresentanza ai sensi del citato DM e dell'art. 108 del TUIR.

Un altro interessante chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la recente risposta all'interpello n. 10 del 23/01 secondo la quale i voucher emessi nell'ambito di piani di welfare aziendale si qualificano come "buoni-corrispettivo", salvo che la cessione o prestazione che i buoni incorporano rientri tra le fattispecie espressamente escluse dalla relativa disciplina (es. titoli di trasporto, biglietti di ingresso a cinema e musei, francobolli, buoni sconto).

Nel caso oggetto dell'interpello, i buoni sono emessi mediante un portale web messo a disposizione da una società di welfare, che agisce in veste di mandatario senza rappresentanza per le aziende clienti.

L'emissione avviene secondo il seguente schema:

- i lavoratori scelgono i beni o servizi sul portale, comunicando i dati del fornitore;
- quando il fornitore comunica l'accettazione, il portale genera un documento di legittimazione che conferisce al dipendente il diritto di ricevere il bene o servizio prescelto;
- al contempo, la società di welfare si obbliga al pagamento al fornitore e, successivamente, "ribalta" l'operazione sulle aziende clienti.

Poiché i buoni in argomento si qualificano come "monouso" ex art. 6-ter del DPR 633/72, il fornitore deve emettere fattura nei confronti della società di welfare all'atto della generazione del buono (senza che sorga alcun ulteriore obbligo IVA al momento del riscatto).



13. La revisione delle “nano-imprese”

Il codice della crisi ha obbligato molte s.r.l. a nominare il revisore legale o l'organo di controllo con revisione. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato il documento denominato “La revisione legale nelle “nano-imprese”, che consentirà al revisore di adattare i principi di revisione internazionali (Isa Italia) predisposti per imprese maggiormente strutturate anche dal punto di vista amministrativo.

Taluni aspetti tipici delle nano-imprese (come la gerarchia organizzativa scarsamente delineata, il coinvolgimento dell'imprenditore nell'attività operativa, il ruolo fondamentale dell'imprenditore nei rapporti con gli interlocutori), influenzano la portata dell'incarico di revisione, sia nella fase di pianificazione, sia nella valutazione del rischio e nella definizione delle procedure di revisione da adottare. A fronte di un ridotto sistema di controllo interno, ad esempio, è probabile che, non potendo fare affidamento su tale sistema, ritenga elevato o massimo il rischio di controllo e, pertanto, preferisca implementare maggiori procedure di validità in alternativa alle procedure di conformità.

Spesso, in tali contesti, la principale fonte di informazioni economico-finanziarie è un professionista esterno al quale è esternalizzata la tenuta della contabilità. Il documento contiene una bozza di lettera d'incarico con la quale si richiede al professionista di assistere il revisore con accesso alle registrazioni contabili.



La revisione legale
nelle “nano-imprese”.

Allegato:

14. Detrazione o rimborso dell'IVA assolta in dogana

Con la risposta all'interpello n. 4 del 2020, l'AdE affronta un tema particolarmente complesso e dibattuto, che interessa in particolare le imprese multinazionali operanti sul territorio senza stabile organizzazione, ma solo identificate ai fini fiscali. È il caso, nella specie, di un operatore extra Ue che in precedenza operava con le modalità tipiche delle imprese globali non stabilite, procedendo all'import di merci mediante una rappresentanza fiscale che assolveva l'imposta in dogana e, poi, commercializzava i prodotti immessi in libera pratica.

In seguito ad una decisione della società, il flusso di operazioni veniva modificato nel seguente modo: vendita diretta da parte dell'operatore svizzero verso clienti italiani con sdoganamento della merce affidato al già citato spedizioniere.

L'AdE afferma che nel caso di specie l'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento dell'importazione è il destinatario nazionale della merce, previa registrazione della bolletta doganale



nel registro degli acquisti. L'IVA all'importazione è invece non detraibile e quindi non rimborsabile per l'operatore svizzero a cui è stata addebitata dallo spedizioniere.

Difatti, se lo spedizioniere doganale assolve l'Iva in dogana, addebitandola al soggetto per conto del quale opera, quest'ultimo procede alla detrazione o alla richiesta di rimborso, dovendosi applicare un criterio sostanzialistico circa la corretta individuazione del soggetto obbligato al tributo, identificato sempre nel destinatario delle merci.

15. Termini per le note di variazione IVA

Secondo la recente risposta all'interpello n. 17 dell'Agenzia delle Entrate, il diritto all'emissione della nota di variazione IVA è subordinato alla "infruttuosità" delle procedure concorsuali o esecutive ed il verificarsi di tali condizioni consentono, in linea generale, l'emissione di una nota di variazione ex articolo 26, comma 2, del decreto IVA.

Nel caso in esame, il presupposto si verifica con la definitività del provvedimento del giudice dell'esecuzione datato 1/10/2014 di approvazione del piano di riparto, da cui risulta l'infruttuosità della procedura per l'istante, ed è da tale momento che decorrono i termini per poter esercitare la detrazione dell'IVA previa emissione della nota di variazione. Sebbene non esistano termini specificamente fissati per l'emissione della nota di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA, la stessa comunque deve essere emessa entro i termini stabiliti dall'art.19 del DPR 633/1972 per avvalersi della detrazione (dal 1 gennaio 2017 al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui si verifica il presupposto).

16. Trattamento fiscale degli oneri di transazione

La norma di comportamento n. 207 dell'AIDC affronta il tema degli oneri di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento che, così come previsto dal Principio contabile OIC 19, i costi di transazione sono allocati nella voce "C17)" e oggetto di sconto attivo, gravando sul conto economico attraverso una ripartizione lungo la durata del prestito.

Agli effetti fiscali, l'allocazione contabile non assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR. Alla luce, infatti, delle modifiche normative introdotte con il recepimento della cosiddetta "direttiva ATAD" i limiti alla deducibilità previsti dall'articolo 96 del Tuir si applicano agli interessi passivi solo se, derivando da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria, oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa, siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa (primo requisito) e ove tale qualificazione sia confermata anche dalle disposizioni fiscali di attuazione del cosiddetto principio di derivazione



rafforzata (secondo requisito).

Non soggiacciono quindi ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del Tuir mentre, ai fini Irap, invece, tale allocazione contabile ne determina l'indeducibilità, ove la relativa base imponibile non comprenda anche le componenti finanziarie del conto economico.

17. IMU relativa alle aree fabbricabili

La nuova IMU approvata con la legge di Bilancio 2020 modifica sensibilmente l'imposizione delle aree edificabili rispetto al recente passato.

In base all'articolo 1, comma 741, lettera a), della legge 160/2019, la nozione di fabbricato comprende anche l'area di sedime (suolo su cui sorge) dello stesso nonché "quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente". Rispetto alla nozione previgente, il riferimento sia alla qualificazione urbanistica della pertinenza sia al requisito dell'accatastamento unitario è del tutto nuovo.

Il problema riguarda le aree scoperte aventi natura edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Con la legge di Bilancio la tipologia pertinenziale delle aree edificabili viene infatti a dipendere dalla loro tipizzazione urbanistica come tali e dall'iscrizione unitaria in Catasto con il fabbricato. Il secondo elemento, ove non sussistente, deve essere attuato quanto prima, se si vuole evitare la tassazione come area edificabile.

18. Reato di dichiarazione fraudolenta e note spese "gonfiate"

L'inasprimento delle sanzioni penali in caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l'estensione della responsabilità amministrativa delle società in presenza di questo reato – previsti dal decreto fiscale – comporta un'attenta valutazione delle modalità attraverso cui potrebbe manifestarsi la condotta illecita.

Spesso, infatti, si pensa all'ipotesi fraudolenta tipica rappresentata dalla contabilizzazione (e successiva utilizzazione in dichiarazione) di una fattura a fronte di un'operazione che non sia mai avvenuta. In realtà, tra le ipotesi più frequenti ci sono anche i casi di fatture inesistenti nelle quali l'imprenditore, che riceve i documenti fiscali, ignaro della frode in atto, risulta coinvolto solo perché non avrebbe utilizzato la normale diligenza e accortezza nei rapporti con il fornitore.

A ciò si possono aggiungere altre ipotesi, in cui si è in presenza non di fatture in senso tecnico, ma di documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali e, in quanto tali, idonei a integrare l'illecito penale. Ad esempio, nel caso in cui le spese chieste a rimborso (e dedotte) dovessero risultare non sostenute in tutto o in parte dall'interessato (nota spesa gonfiata), non vi è dubbio che si è in presenza di un



documento avente rilevanza fiscale che riporta i corrispettivi in misura superiore a quella reale o addirittura relativo ad operazioni mai effettuate.

La sanzione penale a seguito delle modifiche introdotte dal DL 124/2019 per questo delitto è ora della reclusione da 4 a 8 anni se l'imponibile non veritiero dedotto supera i 100mila euro in un periodo di imposta o da 18 mesi a 6 anni se l'importo è inferiore.

19. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo: le novità per l'anno 2020

Il comma 342 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha prorogato per l'anno 2020, con alcune modifiche, il congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente del settore privato. Più precisamente, il congedo obbligatorio è utilizzabile

- per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- nella misura di 7 giorni (a differenza dei 5 in vigore per i nati nel corso del 2019);
- entro 5 mesi dalla nascita oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in

Italia in caso di adozione internazionale. Oltre al congedo obbligatorio, anche per l'anno 2020 è possibile per il lavoratore padre fruire del congedo facoltativo, nella misura (confermata) di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale. I giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo)

- devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie,
- non possono essere frazionati ad ore.

Per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Omesso o ritardato versamento di contributi: somme aggiuntive da gennaio 2020

L'INPS ha comunicato il nuovo tasso di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2020, fissato nella



misura dello 0,05% in ragione d'anno, dal DM 12 dicembre 2019 del MEF. Con la Circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, l'Istituto ha pubblicato la tabella con i valori percentuali del saggio di interesse per ciascun periodo di riferimento, illustrando i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

In Gazzetta le retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2020, il Decreto 11 dicembre 2019 con il quale il Ministero del Lavoro ha determinato le retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori italiani all'estero, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie oltre che per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

Approvata la certificazione unica 2020 e il modello 770/2020

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate,

- con il Provvedimento n. 8932/2020 del 15 gennaio 2020, ha approvato la Certificazione Unica "CU 2020", relativa all'anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica ed il quadro CT con le relative istruzioni;
- con il Provvedimento n. 8963/2020 del 15 gennaio 2020, ha approvato il modello 770/2020, relativo all'anno 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

Preme ricordare che la Certificazione Unica 2020 (redditi 2019):

- deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 (poiché il 7 marzo - scadenza a regime - cade di sabato),
- deve essere consegnata ai lavoratori entro il 31 marzo 2020. Il modello 770/2020, invece, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 2 novembre 2020 (poiché il 31 ottobre 2020 - scadenza a regime - cade di sabato).

Autoliquidazione 2019/2020: istruzioni operative

L'INAIL ha pubblicato le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2019/2020, la cui Guida è consultabile sul sito istituzionale, e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro. Le suddette istruzioni riguardano in particolar modo le riduzioni contributive.



Approvato il Decreto per la riduzione del cuneo fiscale: dal 1° luglio 2020 innalzamento del Bonus “80 euro”

In data 23 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per la riduzione del cuneo fiscale - attuativo della previsione di cui alla Legge di Bilancio 2020 – che, a partire dal 1° luglio 2020, incide sugli stipendi dei lavoratori dipendenti. Il decreto prevede l’innalzamento degli attuali 80 euro a 100 euro mensili per i redditi fino a 28.000 euro, con tale importo che decresce fino a 80 euro per i redditi da 28.000 a 35.000 euro, e al di sopra di tale soglia decresce ulteriormente fino ad azzerarsi in corrispondenza di 40.000 euro di reddito.

Somministrazioni o appalto illecito: sanzioni estese alle Pubbliche Amministrazioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 422 del 17 gennaio 2020, ha fornito indicazioni sull’applicabilità della possibile estensione delle sanzioni previste per la somministrazione o l’appalto illecito anche alle Pubbliche Amministrazioni.



Sezione 4: Principali adempimenti

20. Mese di febbraio 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
1 Febbraio	DICHIARAZIONE IVA 2020 ANNO 2019	La dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1/02/2020 e il 30/04/2020
17 Febbraio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INAIL <i>SALDO 2019/ACCONTO 2020</i>	Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1° rata, dei premi per il saldo 2019 e l'acconto 2020 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
Appalti e subappalti - In relazione a ritenute e compensazione per appalti e subappalti, l'art. 4 D.L. 124/2019 trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1/01/2020 (Ris. Ag. Entrate 108/E/2019).		
20 Febbraio	ENASARCO <i>IV trim 2019</i>	Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2019.
25 Febbraio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
28 Febbraio	ROTTAMAZIONE TER	Termine di versamento della 2° o 3° rata in relazione alla cosiddetta rottamazione ter.
	REGISTRI CONTABILI E LIBRO INVENTARI	Termine per la trascrizione/conservazione sostitutiva del libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e le scritture ausiliarie di magazzino relative all'esercizio 2018 per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30/11/2019.
2 Marzo	COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>IV trim 2019</i>	Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2019.
	CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	Fino al 29/02/2020 sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
	DEFINIZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI	Per chi ha effettuato il versamento della prima rata il 31/05/2019, pagamento della seconda rata e termine per la rimozione delle irregolarità.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.